UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO PER LA RADIOTECNICA E LE TELECOMUNICAZIONI

EDITORE PROPRIETARIO:

ISTITUTO "COSTANZO CIANO,, PER I POSTELEGRAFONICI

L'ACCADEMICO PROF. GIUSEPPE PESSION

# PARTE UFFICIALE "

## INDICE

The state of the s					
Leggi e decreti. R. Decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231: Norme			§ 563. — Corrispondenza per la Francia, delle Compagnie di Assicurazioni	Pag.	508
per la disciplina dei viaggi sulle linee automo- biliatiche e filoviarie estraurbane	Pag.	502	§ 564. — Servizi delle corrispondenze e dei pacchi in vizore nei rapporti con l'Albania, con le Co-		****
R. Decreto-legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1221: Ri- pristino dell'ora solare dalle ore 3 del 2 novem-			lonie e i Possedimenti Italiani e con l'estero § 565. — Pacchi e pieghi spediti da case editrici e		509
bre 1942-XXI, alle ore 2 del 29 marzo 1943-XXI Decreto Ministeriale 21 settembre 1942-XX: Costi-		502	§ 565. — Pacchi e pieghi spediti da case editrici e librarie a tariffa ridotta	3	510
tuzione della Commissione per la regolamenta- zione del titolo 4º, libro II della legge postale e			§ 566. — Pacchi spediti dalla Casa Editrico Mondadori indirizzati a Comandi periferici della G. I. L	D	510
delle telecomunicazioni	n	503	§ 567. — Condizionamento pacchi con valore dichiarato inferiore a L. 500		510
cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministra- zioni dello Stato in dipendenza di contratti di			Movimento e trasporti.		
appalto e di forniture (art. 15 del R. decreto legge 23 giugno 1942-XX, n. 698)	non/	503	§ 568. — Variazioni all' «Elenco Stabilimenti po- stali con l'indicazione del relativo scalo per i	10.7	
Estratti da Leggi e da Regi decreti. Carte Valori.			pacohi »	Pag.	510
Decreto Ministeriale 11 settembre 1942 XX; Emis-			Vaglia e Riscossioni.		
siono di francobolli di propaganda per le Forze armate	Pag.	505	§ 569. — Smarrimento di tessere di riconoscimento	Pag.	510
Decreto Ministeriale 11 settembre 1942-XX; Sopra- stampa di francobolli per la Posta Militare	N	505	Risparmi – Buoni postali fruttiferi – Conti correnti	postal	li.
Disposizioni varie.			§ 570. — Rimborsi dislocati effettuati entro il mese	There	
§ 558. — Benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra	Pog.	505	dalla data di emissione	Pag.	311
§ 559. — Elenco delle circolari		507	Ispettorato Generale del traffico telegrafico e radiot	elegra	fico.
§ 560. — Concessione di amnistia e di condono		507	§ 571. — Disposizioni e tariffe da applicarsi alla cor-		
Corrispondenze e pacchi postali.			rispondenza telegrafica e radiotelegrafica	Pag.	511
	Pag.	508	§ 572. — Definitiva denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di		
§ 562. — Francatura partecipazioni		508	Fiume	n	512

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1231. Norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane.

(Gazz. Uğ. n. 250 del 2 novembre 1942-XXI).

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZLA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV n. 1728. convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562,

relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linca per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII,

n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per la durata della guerra sono ammessi a viaggiare sulle autolinee e filovie estraurbane soltanto coloro che abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosclute necessità, proprie o familiari.

Salve le eccezioni di cui al successivo art. 3, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è demandato al podestà, assistito da una apposita Com-

missione.

#### Art. 2.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma dell'art. 1, il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno.

Detti documenti non danno diritto al viaggio se non

nel limite dei posti disponibili.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, saranno approvati i modelli delle tessere e dei permessi e saranno altresi stabilite le norme per il rilascio e per l'uso di detti documenti.

Il rilascio dei documenti medesimi potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa entro il limite massimo che sarà stabilito con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'interno.

#### Art. 3.

I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.

Nei casi di accertata urgenza il permesso a compiere il viaggio può essere rilasciato anche dai Reali carabinieri o dalle autorità di pubblica sicurezza.

### Art. 4.

Chiunque è sorpreso a viaggiare senza essere mun di uno dei documenti indicati negli articoli 2 e 3 è p nito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecent

Alla stessa pena soggiace l'agente dell'impresa es cente che ammette a viaggiare persona non munita d documenti anzidetti.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta gior dalla data di pubblicazione neila Gazzetta Ufficiale Regno delle norme di cui all'art. 2 e sarà presenta alle Assemblee legislative per la conversione in legge-

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Minist per l'interno e il Ministro per le comunicazioni so autorizzati alla presentazione del relativo disegno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficia delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan a chiunque spetti di osservanio e di fario osservare.

Dato a San Rossore, addi 2 ottobre 1942-XX

### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - HOST VENTE

Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi 31 ottobre 1942-XXI. Atti dei Governo, registro 450, foglio 120. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1942-XX n. 123 Ripristino dell'ora solare dalle ore 3 del 2 novemb 1942-XXI alle ore 2 del 29 marzo 1943-XXI.

(Gazz. Uff. n. 258 del 31 ottobre 1942-XXI).

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto Part. 18 della legge 19 gennaio 1939 XVI n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fas-

e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardan l'adozione per l'Italia dell'ora del 2º fuso (ora dell'E

ropa centrale);

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940 XVII n. 664, convertito nella legge 6 agosto 1940-XVIII n. 1180, col quale è stata anticipata di 60 minuti prin l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 gil gno 1940-XVIII;

Atteso lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo de la Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Dalle ore tre del 2 novembre 1942-XXI l'ora legal sarà posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

#### Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di leggo pi come ora 2-bis.

#### Art. 3.

Jalle ore due del 29 marzo 1943-XXI, l'ora normale rà nuovamente anticipata di 60 minuti primi a tutti

#### Art. 4.

presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e Pa presentato alle Assemblee legislative per la conusione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è auto-Zato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo llo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle 31 e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a liunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 24 ottobre 1942-XX

#### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

1sto, il Guardasigilli: Grandi

Legistrato alla Corte dei conti, addi 30 ottobre 1942 XXI Atli del Governo, registro 450, foglio 115. - MANCINI

ECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1942-XX.

Costituzione della Commissione per la regolamentazione del olo 40, libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. (Gazz. Uff. n. 257 del 30 ottobre 1942-XXI).

#### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni ap-Tovata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645; Visto il R. decreto-legge 1º luglio 1937-XV convertito ella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, concernente emanazione di separati regolamenti per l'esecuzione alla legge postale e delle telecomunicazioni;

Visto il R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689, col dale è stato approvato il regolamento di esecuzione

ei titoli 1º e 2º del libro I della ripetuta legge;

Visti Il R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, e R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1202, con i quali ono state regolamentate le norme del titolo 3º del bro I della legge postale e delle telecomunicazioni;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 1198, col dale è stato approvato il regolamento di esecuzione dei itoli 1°, 2° e 3° del libro II della legge suddetta;

Considerata la necessità di procedere agli studi prearatori e di coordinamento per la regolamentazione del lolo 4º del libro II della ripetuta legge postale e delle elecomunicazioni, e di affidare tali lavori ad una Comdissione di esperti di questo Ministero;

Vista la lettera n. 787 Gab. del 14 settembre 1942-XX lel Presidente del Consiglio di Stato con cui viene degnato a presiedere detta Commissione il consigliere

li Stato dott. Giuseppe Castelli Avolio;

#### Decreta:

#### Art. 1.

E costituita presso il Ministero delle comunicazioni una Commissione con l'incarico di procedere agli studi Preparatori e di coordinamento per la pubblicazione del regolamento di esecuzione del titolo 4º del libro II della I

legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

#### Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà così costituita:

Gr. uff. prof. dott. Giuseppe Castelli Avolio, con-

sigliere di Stato, presidente; Gr. uff. dott. Giuseppe Bleiner, capo servizio prin-

cipale della Direzione generale P. T., membro;

Comm. Silvio Andreassi, capo divisione Direzione generale P. T., membro;

Cav. uff. dott. Giuseppe Provenza, capo sezione

Direzione generale P. T., membro; cav. ing. dott. Ettore Gennarelli, primo ispettore

tecnico Direzione generale P. T., membro.

Questo ultimo avrà anche le funzioni di segretario.

La Commissione potrà eventualmente consultare Ministeri, Enti e persone che per la loro speciale funzione possano portare il loro valido contributo nello studio delle questioni concernenti le varie materie da trattare.

#### Art. 4.

Ai componenti la Commissione di cui agli articoli precedenti spettano i compensi stabiliti dalle norme in vigore.

Roma, addl 21 settembre 1942-XX

It Ministro: HOST VENTURI

### DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX.

Norme per la disciplina della ritemuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (art. 15 del R. decreto-legge 23 glugno 1942-XX, n. 698).

(Gazz. Uff. n. 254 del 27 ottobre 1942-XX).

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 194. XX, n. 698;

#### Decreta:

#### Art. 1.

La riteauta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipendenza di contratti di appallo, nonchè di contratti di fornitura aventi per oggetto prestazioni di dare a tratto successivo o periodico, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto legge 23 giugno 1942 XX, n. 698.

#### Art. 2.

La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettivamente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta e prelievo che, a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto.

#### Art. 3.

La ritenuta dell'uno per cento è versata alla Sezione di Regia tesoreria in deposito provvisorio.

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può essere destinata al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e di altre imposte dirette crariali che siano già state iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iscrivere a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio distrettuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la somma da essa rappresentata deve essere imputata.

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione a pagamento dell'imposta straordmaria sui maggiori utili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel formare i ruoli delle singole imposte, l'Ufficio distrettuale iscrive le partite per il loro intero ammontare, annotando a fianco di ciascuna partita, il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'im porto della quietanza, tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, dall'in tero ammontare dell'imposta iscritta l'importo complessivo dei pagamenti rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determinato nella differenza.

#### Art. 4.

L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere i ruoli all'Intendenza, unisce tutte le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dai singoli contribuenti.

L'Intendenza, accertata la regolarità dell'emarginazione delle quietanze, emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia tesoreria, per l'importo portato in detrazione dall'intero ammontare dell'imposta iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta.

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia tesoreria, l'Intendenza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito provvisorio.

#### Art. 5.

Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intestatario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all'intestatario medesimo una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione di futti gli estremi della quietanza

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della residua somma in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulteriormente iscritte a ruolo a carico del contribuente.

#### Art. 6.

Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, senza la ritenuta dell'uno per cento, l'Amministrazione provvede a ricuperare l'importo della ritenuta stessa sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'assuntore per lo stesso appalto o fornitura.

Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso appalto o fornitura, l'Amministrazione notifica, mediante lettera raccomanda con ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute n operate, specificando i singoli pagamenti cui esse riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuarne versamento nel termine di trenta giorni da quello ricezione dell'invito.

Scaduto tale termine senza che l'assuntore able esibito la quietanza del versamento, l'Amministrazio si rivolge all'Intendenza di finanza perchè ordini competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette iscrivere la somma dovuta in ruolo straordinario, scuotibile in unica soluzione alla più prossima si denza, con le norme valevoli per la riscossione de imposte dirette escluso l'obbligo del non riscosso l'il riscosso.

L'esattore, nel termine di cinque giorni dalla risco sione del ruolo straordinario, versa la somma, ni diante distinta in duplice esempiare direttamente al Sezione di Regia tesoreria, la quale rilascia quietan di deposito provvisorio, intestata a ciascun nomini tivo compreso nella distinta, annotandone gli estre su ciascuna delle due copie di essa.

Ciascun assuntore ritira la rispettiva quietar presso l'esattore, il quale trattiene una copia della stinta come ricevuta del versamento da lui eseguite trasmette l'altra copia all'Intendenza di finanza e comunica a ciascuna Amministrazione interessata estremi delle quietanze, affinchè ne prenda nota i propri registri.

#### Art. 7.

Allorquando i pagamenti eseguiti dopo l'entrata vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 61 si riferiscono a crediti che l'assuntore abbia ceduto, costituito in pegno prima dell'entrata in vigore decreto stesso, l'Amministrazione omette la ritenuta tatti i pagamenti relativi a crediti la cui cessione costituzione in pegno sia stata ad essa regolarmen notificata e provvede a ricuperare detta ritenuta confronto del cedente nei modi indicati all'artice precedente.

Quando i pagamenti di cui ai primo comma si ril riscono a crediti che abbiano già costituito oggetto assegnazione giudiziale, non si fa luogo alla ritenu dell'uno per cento.

#### Art. 8.

Le somme versate in deposito provvisorio ai ser del presente decreto sono vincolate esclusivamente pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori uti relativi allo stato di guerra e delle altre imposte d'rette erariali.

Per l'esecuzione sui depositi provvisori, l'esatto deve denunziare all'Intendenza di finanza la morosi del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dall'a tima rata non pagata.

L'Intendente di finanza emette sui deposito provisorio ordinativo di pagamenti a favore dell'esattore fino alla concorrenza del credito per l'imposta ed ac cessori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte di conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regi

Roma, addi 24 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

## ESTRATTI DA LEGGI E DA REGI DECRETI

CARTE VALORI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX Emissione di francobolti di propaganda per le Forze armate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. I.

E' autorizzata l'emissione di francobolli della serie li posta ordinaria attualmente in uso che portino anche una vignetta simboleggiante le Forze armate.

I francobolli di cui sopra sono emessi nei valori da cent, 25, 30 e 50, sono del formato carta perforato di di mm.  $40 \times 24$  e del formato stampa di mm.  $37 \times 21$ .

Detti francobolli sono divisi in due settori: il settore di sinistra è occupato dal francobollo e il settore di

destra è occupato dalla vignetta.

Di ogni valore sono stampate quattro vignette simboleggianti l'Escreito la Marina, l'Aviazione e la Milizia,

le quali sono così composte:

Esercito: da un paracadutista che atterra, da un cannone, da un carro armato e da un moschetto; in basso è Posto il motto del DUCE « Armi e cuore devono essere lesi verso la mèta »;

Marina: da navi da guerra in navigazione, con al centro la leggenda: « La disciplina è arma di vittoria »;

Aviazione: da aeroplani in volo, con in basso a destra

la leggenda « Tutto e tutti per la vittoria »;

Milizia: da una baionetta, da un elmetto e da un Fascio Littorio stilizzato, in basso a destra è posta la leggenda: « La vittoria sarà del Tripartito ».

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 11 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze

· Dr REVEL

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1942-XX. Soprastampa di francobolli per la Posta Militare.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato che i francobolli in vendita dagli uffici di Posta Militare portino una speciale sovrastampa. | giugno 1940-XVIII in poi;

#### Art. 2.

Detti francobolli sono quelli ordinari da L. 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 1,25, 1,75, 2, 5, l'espresso da L. 1,25 e quelli per posta aerea da L. 0,50 e 1 - e portano la soprastampa « P. M. » in nero.

I francobolli di cui agli articoli precedenti sono validi per la francatura delle corrispondenze spedite dai militari. Hanno corso fino a sei mesi dopo la conclusione della pace e non sono ammessi al cambio.

#### Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 11 settembre 1912-XX

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI

### DISPOSIZIONI VARIE

§ 558.

Benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

Servizio II - Div. I - Sez. I - N. 39663. - Si porta a conoscenza di tutto il dipendente personale interessato la seguente circolare N. 0035000/I prot. in dala 26 maggio 1942-XX, dello Stato Maggiore det R. Esercito, relativa ai benefici indicati in oggetlo:

a Con lettera 410 del Comando Supremo, il Duce ha stabilito, in data 14 febbraio 1942 XX, che i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge a favore dei « combattenti » saranno concessi agli appartenenti alle Forze armate mobilitate operanti che:

- abbiamo partecipato alla condotta delle operazioni quali elementi costitutivi del Comando Supremo

e degli Stati Maggiori delle FF. AA.

- abbiamo partecipato allo svolgimento delle operazioni negli scacchieri operativi durante i cicli di attività espressamente indicati.

Con successiva disposizione n. 395 n. g. in data 24 aprile c. a. il Comando Supremo ha stabilito, per l'Esercito, i seguenti cicli operativi:

a) operazioni alla frontiera alpina occidentale;

dall'11 giugno al 25 giugno 1940-XVIII;

b) operazioni alla frontiera greco-albanese; dal 28 ottobre 1940-XIX al 23 aprile 1941-XIX;

c) operazioni alla frontiera italo-jugoslava: dal 6 aprile at 18 aprile 1941-XIX;

d) operazioni in Balcania (territori ex jugoslavi):

dal 19 aprile 1941-XIX in poi;

c) operazioni nel Mediterraneo comprese isole di Pantelleria e Pelagie, Creta e isole comprese nella giurisdizione del Comando Superiore FF. AA. Egeo: dall'11 giugno 1940-XVIII in poi;

f) operazioni in Africa settentrionale: dall'11

g) operazioni in Africa orientale: dall'11 giugno 1940 XVIII al 27 novembre 1941-XX;

h) operazioni contro la Russia: dal 22 giugno 1911 XIX in poi.

In relazione a quanto sopra e al compito, affidato a questo Stato Maggiore, di determinare - per quanto concerne l'Esercito e le unità di altre FF. AA. assegnate all'Esercito per l'impiego - i comandi, reparti, servizi ed enti vari militari che hanno partecipato ad operazioni di guerra, nonche la formula da adottare per la dichiarazione da rilasciare ugli interessati che ne facessero richiesta, si dispone:

- a) Hanno partecipato ad operazioni di guerra i militari e militarizzati (al sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1178), che abbiano organicamente appartenuto:
  - o al Comando Supremo,
  - o allo Stato Maggiore R. E.,
- o a comandi, reparti, servizi ed enti vari che regolarmente mobilitati da questo Stato Maggiore (1) - siano stati impiegati negli scacchieri operativi sopraindicati durante i cicli di attività sopra specificati.
- b) La condizione di « mobilitato » è pertanto e comunque necessaria: ma essa non è sufficiente, in quanto deve essere integrata dalla condizione che il comando, reparto, servizio od ente in questione sia stato effettivamente impiegato nelle operazioni di cui trattasi.
- c) Per comandi, reparti, servizi ed enti a effettivamente impiegati nelle operazioni di cui trattasi » sono da intendere tutte le unità regolarmente mobilitate da questo Stato Maggiore che questo Stato Maggiore stesso ha direttamente impiegato o ha poste alle dipendenze - organiche o d'impiego - dei sottoindicati comandi dell'Esercito e di quelli da essi dipendenti, sempre quando derte unità siano state dislocate nei territori appresso specificati, durante i cicli operativi nd essi inerenti:
- per le operazioni alla frontiera alpina-occidentale:

Comando Gruppo di Armate Ovest,

territorio nazionale compreso fra la linea confinaria e la linea determinata dai limiti orientali delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo, Asti, Imperia e Savona; nonché territorio francese;

- per le operazioni alla frontiera greco albanese: Comando Superiore FF. AA. Albania,

tutta l'Albania e il territorio greco peninsulare e insulare (escluse le isole poste sotto la giurisdizione del Comando Superiore FF. AA. Isole Italiane del-PEgeo) ;

- per le operazioni alla frontiera italo jugoslava: Comando della 2ª Armata e Comando Superiore FF. AA. Albania,

territorio nazionale ad oriente del corso del fium Tagliamento, ualla foce a Tolmezzo, e della linea d'ari da Tolmezzo a Monte Zemula; nonchè territorio ju

- per : operazioni in Balcania:

Cemando della 2ª Armata, Comando Superior FF. AA Slovenia Dalmazia e Comando Truppe de Montenegro,

territorio delle provincie di Fiume e di Zara

il territorio già jugoslavo;

- per is operazioni nel Mediterraneo:

Comando Superiore FF. AA. Isole Italiane de l'Egeo, comandi delle truppe dell'Esercito delle isoli di Pantelleria e Pelagie,

isole italiane comprese fra la costa meridional

della Sicilia e la costa nord africana,

possedimenti delle isole italiane dell'Egeo, isola di Creta e isole poste sotto la giurisdizion del Comando Superiore FF. AA. isole italiane delle Egeo

- 101 le operazioni in Africa settentrionale: Comando Superiore FF. AA. Africa settentrio nale.

Libia e territorio egiziano:

- per le operazioni in Africa orientale; Comando Superiore FF. AA. Africa orientale Africa orientale italiana e territori anglo-egi ziani adiacenti;

- per le operazioni contro la Russia:

Comando del Corpo di Spedizione in Russia, territorio di ginrisdizione del C.S.I.R. e sue re trovie fuori del Regno d'Italia.

La indicazione delle unità dipendenti organicamente o per l'impiego dal Comando del Gruppo di Armate Ovest per le operazioni alla frontiera alpina occidentale (ciclo 11-25 giugno 1940) e dal Comando della 2º Armata per le operazioni alla frontiera italo-jugo slava (ciclo 6-18 aprile 1941) viene fatta da questo Stato Maggiore con comunicazione agli enti interes sati.

Nessuna ulteriore indicazione è invece necessaria per le unità che hanno partecipato agli altri cicli operativi, poiche la loro dislocazione nei territori int renti ai cicli stessi è conseguente soltanto alla dipen denza organica o d'impiego dai comandi citati per ciascun ciclo operativo.

#### II.

Il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra è concesso soltanto al personale che ha fatto o fa parte organica dell'ente che si sia trovato o si trovi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare e non si estende ad enti superiori, collaterali o dipendenti che non si trovino o non si siano trovati nelle condizioni stesse.

Esso non è vincolato — salvo nei casi per i quali sia appositamente disposto — ad alcun periodo di appartenenza organica: ma soltanto alla effettiva presenca del militare o militarizzato, anche per un sol giorno. nelle unità trovantisi nelle sopra dette condizioni.

<sup>(1)</sup> Sono da intendere regolarmente mobilitati da questo Stato Maggiore solicato i comandi, reparti, servizi ed enti per i quali — sulla base del documenti di mobilitazione e degli ordini di battaglia — questo Stato Maggiore stesso ha dato ordine di «mobilitazione» e di «enstituzione e mobili tazione» e, dal 15 agesto 1989 al 10 giugno 1940, di «approntamento» (per quest'utimo ve dasi circolare del Ministero della guerra - Gabinetto n. 152450 in data 26 agosto 1941).

tora tali:

#### III.

- a) La partecipazione ad operazioni di guerra nelle condizioni previste nel capo I della presente circolare e la cessazione da tale partecipazione formano oggetto di variazioni sullo stato di servizio e sui documenti matricolari dei militari e dei militarizzati, secondo disposizioni del Ministero della guerra.
- b) Il riconoscimento e la cessazione della posizione ad esso inerente possono essere documentate - a richiesta degli interessati o di enti statali, parastatali e Pubblici - con apposita dichiarazione, qualora sia necessaria ai fini di legge.

Tale dichiarazione sarà formulata nel modo seguente:

" Ha partecipato ad operazioni di guerra . . . (1) dal . . . . . . (2) » e, qualora il militare (o militarizzato) abbia cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare, dovrà essere integrata dalla seguente:

" Ha cessato di partecipare ad operazioni di guerra · · · · · (1) il · · · · · · (3) ».

c) Le suddette dichiarazioni petranno essere rilasciate:

(o militarizzato) ha partecipato (o partecipa) alle operazioni cui si riferiscono le richieste dichiarazioni, se il corpo esiste: dal comandante del centro di mobilitazione del

per i militari alle armi e per i militarizzati tut

dal comandante del corpo col quale il militare

corpo col quale il militare (o militarizzato) ha partecipato alle operazioni cui si riferiscono le richieste dichiarazioni, se il corpo è stato disciolto in seguito ad eventi di guerra o per exigenze organiche. A tale scopo questo Stato Maggiore provvede a comunicare ai competenti centri di mobilitazione quali unità da essi costituite ed attualmente disciolte si siano trovate nelle condizioni di cui al capo I;

per i militari in congedo e per gli smilitarizzati; dal comandante del distretto (o ente analogo per gli ufficiali superiori e generali), sulla base delle varia zioni di cui al comma a) del presente capo III.

d) Le dichiarazioni di cui trattasi nel presente capo III potranno essere nuovamente rilasciate, qualora il militare (o militarizzato) che abbia cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I, vi si sia nuovamente venulo a trovare.

e) Nessuna richiesta di dichiarazione potrà essere rivolta a questo S. M. o ad altre autorità centrali. A questo Stato Maggiore potrà essere rivolta soltanto dagli.enti militari ed in via eccezionale — richiesta di chiarimenti circa la posizione di una data unità ai fini delle condizioni di cui al capo I e sempre quando siano state esaurite le altre possibilità di accertamento presso l'unità cui l'interessato appartiene o apparteneva o presso il centro di mobilitazione competente.

> Il Capo di Stato Maggiore AMBROSIO

(!) Quale appartenente ad elemento costitutivo del Comando Supremo o dello Stato Maggiore R. R.

Oppure: alla frontiera alpina-occidentale; o alla frontiera greco-albanese; o alla frontiera tialo-jugoslava; o in Balcania; o in Mediterranco; o in Africa settentrionale; o in Africa orientale; o contro la Russia.

(2) Data sotto la quale l'unità cui il militare o militarizzato salla torsa presente) si è venuto a trovare nelle condizioni di cui al capo I della bresente circolare, o data sotto la quale il militare o militarizzato e stato assunto nella forza presente dell'unità trovantesi nelle suddette condizioni.

(3) Data sotto la quale l'unità cui il militare a militarizzato appartenente dell'unità della sotto la quale l'unità en dell'unità della condizioni.

(3) Data sotto la quale l'unità cui il militare o militarizzato apparteneva ha cessato di trovarsi nelle condizioni di cui al capo I della presente circolare, o data sotto la quale il militare o militarizzato ha cessato di appartenere ad unità trovantesi nelle suddette condizioni.

§ 559.

### Elenco delle circolari.

SERVIZIO OD UFFICIO.  OBE BMANO  LA DISPOSIZIONE	DATA	NUMERO	OGDET U	INDIRIZZO
Serv. IV. Div. 1*, Sez. 1*	29-10-1942	003078/V	Francobolli commemorativi del 150° anniver- ario della nascita di Gioacchino Rossini	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno p. n. Alla Ragioneria contrale P. T. Al Magazzino centrale C. V. P. Al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione Servizi poetali ed elettrici). Al Comando Superiore Milisia P. T. Alla Direzione Superiore P. M.

\$ 560.

#### Concessione di amnistia e di condono.

Segreteria - In applicazione del R. decreto di amni stin e condono 17 ottobre 1942-XX, n. 1156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 della stessa data, si stabiliscono le seguenti norme;

1º Il condono di cui all'articolo 7 dei citato decreto è applicabile a tutto il personale di ruolo per le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammenda
- b) censura
- c) riduzione dello stipendio
- d) sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino alla misura massima di sei mesi,

2º Per gli impiegati ed agenti contrattisti il condono anzidetto è applicabile alle ammende ed alla sospensione, per i giornalieri alle sole ammende.

3º I procedimenti disciplinari in corso o da ini ziarsi per fatti commessi anteriormente al 17 ottobre 1942-XX debbono essere condotti a termine ed il condono dovrà essere applicato, se del caso, dopo stabilita la sanzione da infliggersi.

4º Le ritenute per effetto di riduzioni di stipendio o di sospensioni in corso dovranno cessare con effetto dal 17 ottobre 1942-XX e dalla stessa data dovranno essere richiamati in servizio, ad ogni effetto, gli impiegati o agenti sospesi, eccezione fatta per quelli che trovansi fuori servizio per misura cautelare.

5° Le Direzioni, i Circoli delle costruzioni ed i Servizi ed Uffici della Direzione generale comunicheranno al Servizio II nel più breve termine possibile Pelenco dei propri dipendenti di cui ai numeri 1 e 2, ai quali siano state inflitte, per fatti commessi fino al 17 ottobre 1942-XX, le punizioni di cui alle lettere b) c) e d) allo scopo di prenderne nota nei fogli matricolari dei singoli.

...

Il condono di cui al citato articolo 7 è inoltre applicabile nei confronti dei ricevitori, dei gerenti con o senza titolo a sistemazione, dei concessionari delle agenzie e degli agenti rurali, per le seguenti sanzioni:

- a) ammenda fino a lire 50;
- b) diffida;
- c) penale fino ad un ventesimo della retribuzione;
- d) sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione fino ad un anno.

# #

Le disposizioni riguardanti il condono delle pene pecuniarie contenute nel citato R. decreto sono applicabili anche alle contravvenzioni contemplate dagli articoli 35, 36, 58, 59, 63, 71, 72 e 73 della Legge postale e delle telecomunicazioni, elevate per fatti commessi fino a tutto il 16 ottobre 1942-XX.

Pertanto, qualora i contravventori non abbiano voluto definire la vertenza con la transazione in via amministrativa, o abbiano cessato dal versare le quote ancora dovute, in caso di pagamenti rateali, per l'estinzione del loro debito, i carteggi relativi dovranno essere trasmessi alla competente Autorità giudiziaria per l'eventuale declaratoria dell'amnistia o condono.

Dai contravventori dovrà, però, essere recuperato, ove del caso, l'importo delle tasse evase.

Per quanto riguarda le contravvenzioni all'art. 42 della citata legge (aggiunta nelle stampe e nei campioni di scritto non ammesso), si dispone che non sia dato alcun seguito ai verbali compilati per infrazioni commesse fino alla data suddetta, verbali che rimangone senz'altro annullati.

Viene condonato anche l'aumento del 25 % (art. 86, n. 5 Istruzione Pacchi) posto a carico degli uffici, sulle deficienze riscontrate su pacchi impostati fino a tutto il 16 ottobre u. s.

Alle penalità inflitte agli accollatari dei trasport postali ed ni concessionari non sono applicabili le di sposizioni del citato R. decreto in quanto che costitui scono inadempienze alle clausole contrattuali.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

### CORRISPONDENZE E PACCHI POSTALI

§ 561.

Variazioni elenco Uffici aventi titolo all'escuzione postale.

Serv. IV - Div. 1° - Sez. 1° N. 609415 EF-14. Il nuovo Codice civile ha sostituito alla tradizionale denomina zione di « conservatore delle ipoteche » l'altra di « conservatore dei Registri immobiliari ». Conseguentemento il Ministero delle finanze, sentito quello di grazia e giustizia, ha disposto che alla vecchia denominazione di « Conservatoria delle ipoteche » sia sostituita l'altra di « Conservatoria, dei Registri immobiliari ».

Gli uffici misti del registro e delle ipoteche assume ranno la denominazione di « Uffici del registro e di con-

servazione dei registri immobiliari ».

Apportinsi le opportune variazioni nell'elenco degli Uffici aventi titolo all'esenzione postale, avvertendo che per il momento continueranno ad essere utilizzati i bolli di contrassegno attualmente in uso.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

§ 562.

### Francatura partecipazioni.

Serv. IV. Div. 1<sup>a</sup> - Sez. 1<sup>a</sup> - N. 609391-CR. Chiarimento paragrafi 189, 209 e 234 Poste e Telecomunicazioni corrente anno, avvertesi che disposizione di francare le partecipazioni come lettere o manoscritti, perchè possano aver corso, riguarda invii effettuati in busta. Nulla osta che le partecipazioni stesse siandatte a mezzo cartoline di Stato, con la tariffa stabilita per esse, o anche dell'industria privata francate come le prime, a condizione che siano spedite allo scoperto a abbiano tutti i requisiti propri di tale specie di corrispondenza, il cui carattere prevale, agli effetti della tariffa, sulla natura della comunicazione fatta con esse-

(Foglio d'Ordini n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

§ 563.

Corrispondenze per la Francia, delle Compagnie di Assicurazioni

(Servizio IV - Div. I - Sez. II - N. 647829/925585-IPS).

Ad integrazione delle norme impartite con la circolare n. 643727-925585/IPS del 13 gennaio c. a., relativa all'oggetto, si comunica che gli organi competenti hanno stabilito di applicare i seguenti criteri per l'accettazione e l'inoltro delle corrispondenze delle Compagnie italiane di assicurazione dirette a persone o ad Enti dislocati nelle zone della Francia libera ed occupatanon compresi negli elenchi delle Compagnie francesi con le quali le Compagnie italiane sono state preventi vamente autorizzate a corrispondere.

Le corrispondenze epistolari in questione debbono es sere racchiuse in duplice busta; quella esterna, da aver corso chiusa in esenzione di tassa, deve recare l'intestazione della Compagnia mittente, l'indirizzo: " Ufficio Censura Posta Estera III - Milano », nonchè gli estremi dell'autorizzazione di questo Ministero re datta nella seguente forma: « Autorizzazione Mini-Direzione generale PP. TT. stero comunicazioni N. 647829/925585-IPS del 9 settembre 1942-XX ».

La busta interna, pure chiusa, contenente la missiva, deve recare sul recto l'indirizzo del destinatario, e a

tergo, quello del mittente.

į.

ıi-

70

16

La corrispondenza, prima della chiusura della busta esterna, deve essere presentata agli appositi sportelli, incaricati dell'accettazione delle corrispondenze dirette all'estero, per l'affrancatura della busta interna e l'apposizione a tergo di essa delle generalità del mittente o del presentatore e degli estremi del documento di identificazione.

Siffatte corrispondenze, allo stesso modo di quelle spedite dalle Compagnie italiane di assicurazione al l'indirizzo delle corrispondenti Compagnie francesi, dovranno affluire all'Ufficio di Milano Posta Estera per l'inoltro a quell'U.C.P.E. competente per la cen-

Si prega di voler impartire, in conformità, le neces sura. sarie istruzioni ai dipendenti Uffici.

### \$ 564.

Servizi delle corrispondenze e dei pacchi in vigore nei rapporti con l'Albania, con le Colonie e i Possedimenti Italian e con l'estero.

Serv. IV - Segreteria - Il prospetto pubblicato pagina 1 del Foglio d'Ordini 3 marzo 1942-XX, n. 27 art. 14 e riprodotto al § 145 di Poste e Telecomunicazion n. 6 del 16 marzo 1942-XX, deve intendersi annullate e sostituito con quello seguente:

	1 10 10 -0 20	-			
DESTINAZIONE	Ordinarie	Racco- mandate	Assleurabe 3	Pacchi 4	Poeta Aerea 5
No.					
Albania	ammesso	ammesso	ammesso	amm6830	ammesso
Libia	nanche g	c, eartoline l e pacchett iornali e pe pediti diret dagli e d i	214	Id.	solo corri- spondenze epistolari
Tsole Ital, Egeo	lari, ord	ienze episto inarie e rac tte, campio ne sta m p lirettament litori e da destinazion	0	id.	v. eel. 1 e 2
A. O. I	sospeso	sospeso	id.	Bospeao	cospeso

Avvertence, - Per la Libia sono ammesse per via aerea soltante corrispondenza epistojaci, i pacehi sono accettati soltanto se diretti in Tripolitania. Le spedizioni per la Libia vengono effettuate a rischio dei mittenti e compatibilmenta con i mezzi di trasporto disponibili.

Non sono ammessi campioni e i pacchetti, comunque spediti, diretti

a militari mobilitati con destinazione di P. M.

Paesi europei

			Paesi eur	ropei.		
Do	estinazione	Ordinario	Racco- mandate	Assicurate 3	Paechi	Posta Aerea 5
	1 1 1 1 1 1	100000				
	3 12 1201					
Be	dg10	ammeaso	8mmesso	Бопрево	saspe o	ummesso
	semia e Mo-	td.	id.	5mmesso	6.mmeseo	id.
Bu	ulgariu,	id.	fd.	d.	id.	id.
Ce	roazio	epistolari manoscri periodich zione per non peri dite dire	spondenze i, campioni, itti, stanpo ne (in edi r l'estero) e odiche spe- ttamente	ammesso	id. (dal 1948 1941-XX)	ád,
	- 1 1 E 1 E	dagli eni	Por march		ammes-o	
1	animarea	10000	ammesso	ammesso	The state of the state of	ammesso
F	inlandla	id.	id.	id.	Id.	Id.
F	rancia	soltanto e	corrispon pistolari	новрено	anabeao	
G	lermania	ammesso	nimmesso	ammesso	ammesso	ammemo
G	irecia	quotidia zione p	rispondenz ri, nonche mi (in odi per Pestero direttament litori	i-	водрево	v. col. 1 e 2
1	Inghilterra	- sospeso	suspeso	id.	td.	sospeso
	rlanda	- ATTENDED	id.	id.	id.	id.
	Isole Ionis	1	denze episto	o- 1d.	Id.	1 = 7
- d		scritti c	iate, man o egiornali que (in edizion stero) spedi mente d'ag	ne lti		
	Lussemburgo	am esso	ammesso	o ammesso	A PARTIE OF	A COURSE
	Maita	вонрево	sospeso	воврено	42 30	The second second
a ii	Montenegro.	rie e nonché tidiani edizion	ndense ordin raccomanda digiornali qu e periodici ( pe per Pester i direttamen editori	(In (In (In		ammesso
	Norvegia	namesa	o ammess	nmmesse	35 36 36 36 37	
-	Olanda	Id.	id.	sospeso	1d.	1d.
	Polonia (Ter- torio del Gove natorato Ge- manico)	noltenta.	lettere e co e stampe fi	ar- ine id.	įd.	v. eol. 1 e
0	Portogallo	1000000	10000	id.	id.	ammesso
ri-	Romania	18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	fd.	id.	id.	id.
ri	Russin (U.		повреме	o id.	sospeso	sospeso
	8. 8.	10	1d	id.	ra.	ld.
e 2	Serbia		STILL SAN	so amnes	Contract of the last of the la	
	Spagna	id.	14.	gospeso		id.
	Sweetill		id.	1d.	1d.	id.
	Svinzera Turchia Ungheria	id.	ld.	id. id.	id.	id.
	10 miles		Dag i Ex	tra Europe	el.	

Pac i Extra Europei.

Per quanto concerne le relazioni postali con i puesi extra curop vedere l'apposito Bollettino mensile. Il servisio dei pacchi è sospeso dei rapporti con tutti i paesi anzide

N. B. -- Le Directoni provinciali tengano aggiocnate il presente pi spetto con le variazioni che saranno comunicate da questo Ministe mediante circolare o articoli del Focilo d'Ordini.

(Foglio d'Ordini n. 128 del 24 ottobre 1942-XX).

#### § 565.

### Pacchi e pieghi spediti da case editrici e librarie a tariffa ridotta.

Serv. IV - Div. 2\* - Sez. 1\* - N. 655002-133. Si rammenti che nei pacchi e pieghi spediti da case editrici e librarie a tariffa ridotfa, è cosentito includere, insieme con i libri, anche degl esemplari di pubblicazioni periodiche od altre stampe per le quali esista appositoconto per la loro spedizione in abbonamento con la tariffa ridottà dei periodici.

Ciò in considerazione del fatto che tali stampe usufruiscono per sè sole di una tariffa inferiore a quella dei pacchi o pieghi in cui possono eventualmente essere

incluse

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

#### § 566.

### Pacchi spediti dalla Casa Editrice Mondadori indirizzati a Comandi periferici della G. I. L.

Serv. IV. Div. 2<sup>a</sup> · Sez. 1<sup>a</sup> · N. 657822-79. Comunicasi che gli stabilimenti in Verona della Casa Editrice Mondadori sono stati autorizzati ad adoperare per i pacchi postali indirizzati a Comandi periferici della G.I.L. dei propri « Avvisi di ricevimento » in sostituzione dei normali mod. 23-1.

(Foglio d'Ordini n. 131 del 31 ottobre 1942-XXI).

### § 567.

#### Condizionamento paechi con valore dichiarato inferiore a L. 500.

Serv. IV - Div. 2° - Sez. 1° - N. 657391-62. È stato constatato che molto spesso pacchi con valore dichiarato inferiore a L. 500 sono chiusi mediante semplice cordicella scorrevole munita di un solo suggello o piombo al nodo di chiusura e senza alcun'altra fascia di sicurezza o suggelli ai lembi della ripiegatura dell'involucro di carta.

Si rammenti ai dipendenti uffici di accettazione che le sole agevolazioni attualmente concesse in proposito consistono nell'uso della carta cerata o telata in luogo della tela normale e nella apposizione dei suggetti di ceralacca a distanza non superiore a 5 cm. uno dall'al tro. Tutte le altre norme sono rimaste invariate e debbono assolutamente essere osservate.

(Foglio d'Ordini: n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

## MOVIMENTO E TRASPORTI

§ 568.

Variazioni all'a Elenco Stabilimenti postali con l'indicazione del relativo scalo per i pacchi ».

Ispettorato Generale Movimento Postale - Div. 1<sup>a</sup> - Sez. 1<sup>a</sup> - N. 591700 10-1-S.P. Nell'a Elenco degli uffici postali del Regno con l'indicazione della stazione ferroviaria a di fianco alla denominazione dell'Ufficio di

« Tai » si aggiunga « di Cadore » fermo restando lo scalo di Calalzo. Pieve di Cadore.

Si aggiunga inoltre la collettoria di Poggetello con lo scalo alla stazione di Tagliacozzo.

(Foglio d'Ordini n. 128 del 24 ottobre: 1942-XX).

. . .

In conseguenza delle modificazioni testè apportate nella toponomastica dei territori annessi e dipendenti dalla provincia di Fiume si apportino le seguenti aggiunte e variazioni all'a Elenco degli uffici postali del Regno con l'indicazione della stazione ferroviaria statale per l'avviamento dei pacchi »:

Modificare Bescanuova in Besca con scalo a Fiume. Modificare Zaule in Zaule del Carnaro con scalo

a Trieste.

Modificare Crnilug in Bosconero con scalo a Fiume.

Modificare Cabar in Concanera con scalo a Fiume.

Modificare Dobrigno in Feliciano con scalo a Fiume.

Fiume.

Modificare Jelenie in Cervi con scalo a Fiume. Modificare Crassizza in Villacarsia con scalo a Fiume.

Modificare Nivizze in Gnivizze con scalo a Fiume.

Modificare Osilniza in Vallombrosa del Carnaro
con scalo a Fiume.

Modificare Plesce in Plezze con scalo a Fiume.

Modificare Prezid in Vallogiulio con scalo a Fiume.

Modificare Susak in Sussa con scalo a Fiume.

Modificare Silo in Sillo con scalo a Fiume.

Modificare Scralievo in Scarlievo con scalo a Fiume.

Modificare Trava in Pratalto con scalo a Fiume.

Modificare Trsce in Tresce con scalo a Fiume.

Aggiungere Valle Concanera con scalo a Fiume e

Popresca con scalo a Fiume.

(Foglio d'Ordini n. 133 del 5 novembre 1942-XXI).

### VAGLIA E RISCOSSIONI

§ 569.

#### Smarrimento di tessere di riconoscimento.

(Serv. V - Div. I - Sez. I - N. 020522/38 60)

E stato denunziato lo smarrimento] delle tessere di riconoscimento sotto descritte.

Persona a cui è intestata la tessera	Numero della teasera	Data di emissione	Ufficio di emissione
Dell'Utri Michelina fu Salva-	885,584	19- 7-1940	Torino, vaglia-risp.
tore	000,000	10-1-10-1	The state of the s
Mariorana Calogero fu Car- melo	976,213	17- 4-1941	Caltanissetta corrist.
Di Bonito Amedeo	100,095	5- 9-1942	Napoli, vaglia-risp.
Baroneelli Gorizia in Loiudice	145.061	20- 5-1942	Napoli, vaglia-risp.
Bertl Walfredo fu Angiolo	888.788	6- 6-1940	Firenze, vagia-risp.

Persona a oui è intestata	numero della tessera	Data di emissione	Ufficio di emissione
opitani Ugo	63,432 699,881 120,959 670,018 121,686 640,800 699,244 657,205 147,312 908,052 31,439 40,633 109,281 798,649 69,895 114,817 168,317	N IN CANA	Roma Applo

Poichè tali tessere devonsi ritenere annullate anche se, in seguito, fossero rinvenute dai rispettivi intestatari, si dispone che gli uffici, cui fossero presentate, le seque-

trino e le trasmettano all'autorità giudiziaria od al Ministero, a seconda delle circostanze dolose, o non, in cui tyvenisse la presentazione.

A salvaguardia della loro responsabilità, gli uffici sono invitati a prendere buona nota di quanto precede.

### - BUONI POSTALI RISPARMI TIFERI - CONTI CORRENTI POSTALI

§ 570.

Rimborsi dislocati effetiuati entro il mese dalla data di emissione.

Serv. VII - Div. 3a - Sez. 1a - La tassa stabilità dall'art. 23 Istruzioni buoni per i rimborsi dislocati effettuati entro il mese dalla data di emissione deve esigersi, non soltanto quando l'ufficio pagatore trovasi in una località diversa da quella dell'ufficio di emissione, come è detto nel citato articolo, ma anche quando l'officio di emissione e quello pagatore sono situati nella [medesima città, giusta le disposizioni dell'art. 162 della Legge Postale e delle Telecomunicazioni e dell'articolo 220 del Regolamento servizi a danaro.

(Foglio d'Ordini n. 132 del 3 novembre 1942-XXI).

# ISPETTORATO GENERALE DEL TRAFFICO TELEGRAFICO RADIOTELEGRAFICO

\$ 571.

Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica (1).

1. QUARANTESIMA TABELLA DI AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARE, ALLA DATA 1º NOVEMBRE 1942-XXI ALLA VIGENTE TARIFFA TELEGRAFICA (Edizione 1939-XVII).

(Negativo).

2. AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA CIRCOLARE A STAMPA N. 1 DEL 1º MARZO 1942-XX.

Pag. 3. B. Te'egrammi privati. Alla fine delle indicazioni riguardanti l'Indirizzo si ponga il richiamo (3), e a pie' di pagina

«(3) Sono inoltre eccezionalmente ammessi con indirizzi abbreviati o convenuti, i telegrammi privati a firma si iscriva la nota seguente: COMMERCITAL diretti a organi statali e ditte commerciali nel Regno, spediti dalla Delegazione commerciale presso la Regia Legazione italiana in Stoccolma ».

(Telegramma circolaro - Dirpostel Regno - n. 533180 del 19-9-1942-XX).

Pag. 3. La indicazioni contenute alla fine del quadro si varino come segue.

Dai detti territori per: Danimarca, Svezia e Svizzera Romania .....

Italiano, tedesco, francese Italiano, tedesco, croato, francese

(Foglio d'Ordini 8 ottobre 1942-XX, n. 121, art. 38).

Pag. 4. Alla fine delle indicazioni riguardanti la Firma si aggiungano le indicazioni seguenti: « Inoltre la firma convenuta COMMERCITAL è eccezionalmente ammessa nei telegrammi privati diretti a organi statal e ditte commerciali nel Regno, spediti dalla Delegazione commerciale presso la R. Legazione italiana in Stoccolma ». (Telegramma circolare - Dirpostel Regno - n. 633180 del 19-9-1942-XX).

per estratto agli uffici ferroviari e tramviari attivati al servizio telegrafico pubblico.

Pag 9. Il « Notabene » iscritto in detta pagina con comunicazioni precedenti si vari come appresso:

N. B. Per la provincia di Lubiana il servizio telegrafico è temporaneamente limitato alle corrispondenze seguenti;

Per Lubiano, Kocevje, Longatico di Sotto, Novo Mesto e Vrhnika, sono solo ammessi:

a) i telegrammi di Stato spediti dalle Autorità italiane e croate;

b) i telegrammi di servizio;

c) i telegrammi privati redatti in lingua italiana, spediti da italiani e diretti a italiani;

d) i telegrammi privati spediti da ditte ed enti italiani diretti a ditte ed enti sloveni, redatti in lingua italiana e condizione che trattino unicamente interessi commerciali;

e) i telegrammi privati diretti a cittadini di nazioni amiche o neutrali, redatti in una delle lingue seguenti: italian tedesco, croato, francese.

Per Trebnje e Grosuplje, sono solo ammessi;

a) i telegrammi di Stato spediti dalle Autorità italiane;

b) i telegrammi di servizio.

Per gli altri uffici della provincia di Lubiana il servizio telegrafico è temporaneamente sospeso.

Nulla è variato per quanto concerne il servizio dei telegrammi « MILIT ».

(Telegramma circolare - diramare soliti indirizzi - n. 509139 del 16-10-1942-XX).

#### 3. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TELEGRAMMI MILIT. Telegramma circolare n. 227180 dell'8 ottobre 1942-XX (Diramare soliti indirizzi).

Isptraff. Trentacinquesimo. Con effetto dieci corrente disponesi che in tutti telegrammi MILIT accettati con destinazi « Posta militare X », numero distintivo Ufficio Posta militare destinazione sia espresso in tutte lettere, e non più in ci Esempio: « Posta militare centoventicinque » Uffici accettanti devono pertanto esigere che mittenti stessi appongano de numero in lettere sui telegrammi da essi spediti, e numero stesso non deve mai essere sostituito, tanto nella trasmissione qua nel ricevimento, dal corrispondente numero in cifre,

In seguito a quanto sopra a pag. 2 della circolare a stampa n. 6 del 1º settembre 1942-XX, si iscriva in alto l'Avverte

\* AVVERTENZA. Dal 10 ottobre 1942-XX, in tutti i telegrammi M.L.T accettati con la destinazione « Posta militare X seguente: numero distintivo dell'Ufficio di Posta militare di destinazione deve essere espresso in tutte lettere, e non più in cifre. Esem-« Posta militare centoventicinque ». Gli uffici accettanti devono pertanto esigere che i mittenti stessi appongano detto nun in lettere sui telegrammi da essi spediti, e il numero stesso non deve mai essere sostituito, tanto nella trasmissione qua ne' ricevimento, dal corrispondente numero in cifre ».

### § 57-2.

### Delinitiva denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di Fiume.

Ispettorato generale del traffico T, R. T. - Div. 3ª Si partecipa che l'attuale denominazione di alcuni uffici telegrafici e fonotelegrafici della provincia di Fiume, situati nei territori dell'ex Jugoslavia annessi all'Italia, è stata definitivamente stabilita come appresso:

Nuova denominazione Italiana	Vecchia denominazione jugoslava	Provincia
Besca	Crni Lug . ,	Finne
Cervi	Čabar	Fiume Fiume
Feliciano	Dobrinj	. Fiume
Plezze	Škrljevo Silo Yougoslavie	. Fiume
Tresce	Tršće	The P

Nuova demaninazione ituliana	Verchia denominazione jugoslava	Provi	
Vallogiulio	Prezid	Fin Fin Fin	

Le denominazioni degli altri uffici annessi alla vincia di Fiume sono rimaste invariate.

In seguito a quanto sopra, nei quadri delle pagin 10, 11, 12, 13 e 14 della circolare a stampa n. 1 1º marzo 1942-XX, si cancellino le attuali indicaz riguardanti gli uffici in questione (colonne 1, 2 e si inseriscano, in ordine alfabetico, le nuove indicazi tenendo presente che gli uffici di Besca, Drenova-I se, Plezze, Scarlievo, Sillo e Tresce con le nuove d minazioni restano inserite in ordine alfabetico, e qu per detti uffici basta solo variare l'indicazione ( 1ª colonna.

Si comunica inoltre che nei telegrammi diretti suddette località sino a nuovo avviso continuano essere consentite, come destinazione, anche le vec denominazioni jugoslave contenute nella 2ª colonna quadri in parola.

(Foglio d'Ordini n. 131 del 31 ottobre 1942-XXI).

Se: DO8

M

Istituto Poligrafico (lello Stato - G. C.